



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio Centrale del Personale

Divisione V – Sezione I

Prot.n. 86005/4-13

Roma, 26.02.2002

Allegati uno

UIL PA Penitenziari

Al Provveditorato Regionale della
Amministrazione Penitenziaria di
88100 CATANZARO

e, p.c.

All' O.S. U.I.L.- Penitenziari
Via M. Fulvio Nobiliore, 19
00175 ROMA

Al Servizio per le Relazioni Sindacali
S E D E

Oggetto: Indennità per servizi esterni - D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

L'Organizzazione Sindacale U.I.L. P.A., con la nota n. 180 del 20 febbraio 2002 (allegata in copia), sollecita interventi risolutivi circa quanto rappresentato dal Coordinamento regionale Calabria con la nota n.96/01 del 9 giugno 2001, con la quale lamentava una diversa applicazione delle disposizioni che disciplinano l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni al personale in servizio presso gli uffici "comando e servizi" degli istituti penitenziari della regione Calabria. La UIL, a sostegno della richiesta, afferma che l'indennità per servizi esterni, per l'espletamento di medesimi servizi o attività, viene attribuita presso l'istituto di Rossano e non corrisposta presso quello di Vibo Valentia.

Al riguardo, nel confermare quanto già comunicato con la ministeriale del 14 giugno 2001, di risposta ai chiarimenti richiesti dal Coordinamento UIL Calabria in data 9 giugno 2001, si forniscono, di seguito, le opportune precisazioni per gli eventuali adempimenti che codesto Provveditorato vorrà adottare in ambito circoscrizionale.



Ministero della Giustizia

L'indennità per servizi esterni è prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 9, commi 1 e 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ed 11, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, decreti del Presidente della Repubblica che hanno recepito gli Accordi Sindacali, rispettivamente, del 20 luglio 1995 e del 17 febbraio 1999.

La predetta normativa prevede il pagamento di un compenso giornaliero, rideterminato in lire 8.100, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato nei servizi di "vigilanza esterna agli istituti di pena" (cfr. art. 9, comma 1, D.P.R. 395/95), "presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti ed internati" (cfr. art.9, comma 2, D.P.R. 395/95) ed a quello che "eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi" (cfr. art. 11 - D.P.R. 254/99).

Con la lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999, l'Ufficio ha ricondotto tale normativa ai servizi espletati dal Corpo di polizia penitenziaria ed ha elencato, al § 3 punto 3.3, ricorrendone le inderogabili condizioni previste dalla norma, quelli destinatari dell'indennità per servizi esterni.

Per quanto attiene alle previsioni dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, riconducibili ai servizi svolti all'interno della cinta muraria, com'è il caso prospettato dall'Organizzazione Sindacale UIL, si comunica che la predetta lettera circolare, indica tra i destinatari dell'indennità per servizi esterni il personale impiegato:

- in qualità di comandante di reparto degli istituti penitenziari (e a chi ne assuma le funzioni);
- in qualità di responsabile della sorveglianza generale;
- di servizio nelle sezioni e reparti detentivi, anche se con compiti di capo posto, ivi compresi i cortili di passeggio, le infermerie, i reparti di degenza dei Centri Diagnostico-Terapeutici, gli atri, le "rotonde", i "filtri" attraverso i quali si accede alle sezioni o ai cortili di passeggio;
- presso gli uffici, i locali e gli ambienti, ubicati all'interno dei padiglioni, delle sezioni o dei reparti detentivi ;
- presso la cucina detenuti;
- presso l'ufficio matricola;
- presso il "casellario" ed il magazzino detenuti;



Ministero della Giustizia

- di sorveglianza ai detenuti lavoranti ed a quelli partecipanti a corsi d'istruzione;
- di sorveglianza alle sale colloqui (familiari, avvocati, magistrati ecc.) e/o addetto all'accompagnamento dei detenuti e degli internati.

Infatti, nei servizi sopra indicati, il personale è impiegato presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti ed internati, inderogabile condizione prevista dalla norma per l'attribuzione dell'indennità.

Inoltre, per quanto attiene all'attribuzione dell'indennità per servizi esterni, per i servizi e/o le attività svolte dal personale impiegato nell'ambito dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, si confermano le disposizioni contenute nella lettera circolare n. 67473/3.1 del 16 maggio 2001.

Infine, relativamente alla "durata del turno" per l'attribuzione dell'indennità indicata in oggetto, si comunica che la remunerazione dell'indennità per servizi esterni, prevista per il personale impiegato in particolari servizi o che eserciti specifiche attività, si effettua, come espressamente indicato dalla norma, attraverso la corresponsione di un **"compenso giornaliero"** (e non anche orario).

Quindi, atteso che la norma prevede la corresponsione dell'indennità per servizi esterni in misura giornaliera, è evidente che il beneficio in questione compete esclusivamente al personale che per l'intera durata del turno giornaliero è impiegato nei servizi o nelle attività previste dalla norma per l'attribuzione del compenso.

Da ciò discende che l'indennità per servizi esterni non può essere attribuita al personale impiegato solo per una parte, più o meno preponderante, del turno di servizio giornaliero nei servizi o nelle attività che danno titolo alla corresponsione del beneficio. A tal riguardo, appare opportuno chiarire che la durata del turno di servizio giornaliero, ai fini dell'attribuzione dell'indennità per servizi esterni, è quella indicata nel "foglio di servizio" di cui all'art. 30 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.

Si resta in attesa di conoscere gli eventuali provvedimenti che codesto Provveditorato riterrà di adottare dopo aver esperito gli accertamenti del caso.

AL DIRETTORE DELL'UFFICIO